



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 42 DEL 23/12/2025)

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELL CANONE MERCATALE - MODIFICA E INTEGRAZIONE

L'anno **2025** il giorno **23** del mese di **dicembre** convocato per le ore **17:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione e sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Presente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Assente	DANIELA DESSENA	Assente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Assente
ROBERTA MANUNZA	Assente	FOIS	
DANIELA MASSA	Presente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Assente
		GALA	

Presenti: 11

Assenti: 6

Assiste il Segretario Comunale DANIELE MACCIOTTA

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. GIORGIO CORSINI ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

Si da atto che la seduta inizia alle ore 17:37;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELL CANONE MERCATALE - MODIFICA E INTEGRAZIONE " e invita il Sindaco ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione del Sindaco, *il Presidente* dichiara aperta la discussione alla quale interviene il consigliere Uccheddu Mattia;

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentita la discussione che precede;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19/12/2025;

Con votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 2755 del 16/12/2025

Servizio o Ufficio proponente	Settore Finanziario
Oggetto	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELL CANONE MERCATALE - MODIFICA E INTEGRAZIONE

IL SINDACO

Vista la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021:

- il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (art. 1 comma 816);
- canone per le aree mercatali per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della TOSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall’art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817, a mente del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe
- il **comma 821** “... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) **le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;**

Richiamato il Regolamento sul Canone unico patrimoniale e sul canone marcatale, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 05/02/2021 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2023;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 Del 28/05/2025 avente ad oggetto “Azioni a Supporto del Piccolo Commercio Centro Cittadino - Asse Via Roma, Piazza Italia, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Umberto - Atto Di Indirizzo”

Atteso che tra le linee di indirizzo finalizzate ad incentivare le attività del piccolo commercio si disponeva l'elaborazione di tariffe agevolate per l'occupazione del suolo pubblico per i mesi a più basso impatto di presenze turistiche;

Riconosciuto che, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e impositiva riconosciuta dalla Costituzione, l'Ente può, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, modificare le tariffe e prevedere riduzioni (commi 821, 832 e 834) o esenzioni (comma 821), fermo restando il limite dell'invarianza di gettito (comma 817);

Ritenuto, opportuno, dare seguito agli indirizzi indicati nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 Del 28/05/2025, sopra richiamata, attraverso la previsione di ulteriori riduzioni da riconoscere ai pubblici esercizi, oltre quelle già disciplinate nel regolamento CUP;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare una modifica al regolamento CUP in relazione alle riduzioni del canone, di cui all'art. 9, comma 1, introducendo la **lettera i)**, che viene così formulata:

“Nel caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico richieste dai pubblici esercizi, si applica alla tariffa già ridotta — qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera f) le seguenti ulteriori riduzioni:

- *nei mesi di settembre – ottobre - aprile – maggio, una riduzione pari al 25%;*
- *nei mesi di novembre – dicembre – gennaio – febbraio – marzo, una riduzione pari al 50%;*

Attesa inoltre l'esigenza di disciplinare in modo puntuale, nel regolamento sul canone mercatale, la casistica dell'operatore spuntista del mercato settimanale di Sant'Antioco e di prevedere anche per detti operatori una riduzione di tariffa.

Atteso, a tal fine, opportuno introdurre nel Titolo V Regolamento canone unico mercatale” l'art. 57 bis “operatori spuntisti”:

1. **Spuntista** - È considerato spuntista l'operatore del commercio su area pubblica privo di posteggio assegnato nel mercato, che partecipa alla procedura di spunta nel rispetto della normativa regionale e del presente regolamento.

2. **Presenza e formazione dell'elenco** - Gli operatori si presentano presso l'area mercatale tra le ore 07:30 e le ore 08:00 per la rilevazione delle presenze. Il personale incaricato forma l'elenco degli spuntisti e procede alla successiva assegnazione dei posteggi disponibili secondo l'ordine previsto dalla disciplina vigente.

3. **Assegnazione del posteggio** - L'assegnazione è effettuata dal personale incaricato in forma immediata e comunicata all'operatore, che prende atto della superficie attribuita e delle condizioni operative del posteggio. Ogni assegnazione è valida esclusivamente per la giornata di mercato cui si riferisce.

4. **Pagamento del canone mercatale** - Il canone dovuto per la superficie assegnata deve essere pagato immediatamente dopo l'assegnazione e prima dell'inizio dell'occupazione dell'area. Il canone sarà riscosso da un addetto incaricato dal concessionario prima dell'inizio dell'occupazione. Le modalità potranno essere meglio definite, ma si potrà procedere con pagamento a mezzo carta/bancomat attraverso la messa a disposizione di un pos o pagamento on line di un pagopa o ancora con apposito bonifico istantaneo. Il personale incaricato verifica l'avvenuto versamento e rilascia attestazione di regolarità.

5. **Inizio dell'occupazione dell'area** - L'operatore può iniziare il montaggio del banco solo dopo la verifica del pagamento. È vietata qualsiasi occupazione, anche parziale o preliminare, prima dell'assolvimento del pagamento.

6. **Mancato pagamento** - Il mancato pagamento immediato comporta:

- a) la revoca dell'assegnazione per la giornata;
- b) la riassegnazione del posteggio all'operatore successivo;
- c) la registrazione dell'operatore come assente ai fini della procedura di spunta della giornata.

7. **Violazioni e sanzioni** Costituiscono violazione:

- a) l'occupazione dell'area prima del pagamento;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- b) l'occupazione di superficie maggiore rispetto a quella assegnata;
- c) la mancata osservanza delle indicazioni del personale incaricato;
- d) la mancata esibizione, a richiesta, della ricevuta di pagamento o del titolo abilitativo.

Le violazioni comportano:

- 1.l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento;
- 2.l'obbligo di versare il canone dovuto e le eventuali indennità;
- 3.la rimozione immediata delle attrezzature e il ripristino dell'area a spese dell'operatore.

8. Recidiva - Se l'operatore commette tre violazioni nell'arco di dodici mesi, il Comune dispone l'esclusione dalla procedura di spunta per un periodo da una a quattro settimane. Nei casi di particolare gravità o reiterazione, l'esclusione può essere estesa fino a tre mesi.

9. Controlli - Il personale incaricato può richiedere, in qualsiasi momento:

- a) la ricevuta del pagamento del canone;
- b) il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica;
- c) i documenti identificativi dell'operatore;
- d) la verifica della conformità tra attrezzature e superficie assegnata.

L'accertamento delle violazioni è effettuato mediante verbale e comporta l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Visto, l'articolo 62 del titolo V "Regolamento canone unico mercatale" avente ad oggetto "Determinazione del canone" che prevede *"Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Alla tariffa così determinate potranno applicarsi le seguenti ulteriori riduzioni:*

- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione fino al max del 40%;*
- b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone*

Atteso che la predetta riduzione non si applica ai c.d. "spuntisti", ovvero agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolari di una concessione di posteggio, aspirano ad occupare, occasionalmente e per un periodo di tempo limitato (pari, in via ordinaria ad un giorno), un posto non occupato dal titolare della concessione o uno spazio non ancora assegnato;

Ritenuto di dover prevedere anche in favore di questi operatori una riduzione sulla tariffa ordinaria introducendo all'art. 62, il seguente comma 4:

"Per le occupazioni realizzate dagli operatori economici c.d. spuntisti, nelle strade ed aree del territorio comunale, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 40% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita generi alimentari;***
- b) riduzione del 30% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita di beni durevoli ed altri beni non alimentari"***

DATO ATTO che in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il presente Regolamento è stato trasmesso, per il parere di competenza, all'Organo di revisione economico – finanziaria che ha espresso parere favorevole;

Visti:

- l'articolo 42, comma 2, lettere a) ed f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che conferisce al Consiglio comunale la potestà regolamentare e ne dispone la competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento del Comune di Sant'Antioco per la disciplina del canone patrimoniale unico e del canone mercatale, introducendo all'art. 9, comma 1, una nuova **lettera i)**, che viene così formulata: *“Nel caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico richieste dai pubblici esercizi, si applica alla tariffa già ridotta — qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera f) le seguenti ulteriori riduzioni:*
 - a) nei mesi di settembre – ottobre - aprile – maggio, un'ulteriore riduzione pari al 25%;
 - b) nei mesi di novembre – dicembre – gennaio – febbraio – marzo, un'ulteriore riduzione pari al 50%;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento del Comune di Sant'Antioco per la disciplina del canone mercatale, introducendo:
 - l'art- 57 bis al fine di meglio disciplinare “l'operatore spuntista” e l'iter per l'assegnazione delle aree;
 - una riduzione sulla tariffa ordinaria in favore dell'operatore spuntista, con il seguente art. 62 comma 4 *“Per le occupazioni realizzate dagli operatori economici c.d. spuntisti, nelle strade ed aree del territorio comunale, sono applicate le seguenti riduzioni:*
 - a) riduzione del 40% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita generi alimentari;
 - b) riduzione del 30% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita di beni durevoli ed altri beni non alimentari”
4. Di approvare le modifiche al vigente Regolamento del Comune di Sant'Antioco per la disciplina del canone patrimoniale unico e del canone mercatale, meglio dettagliate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di allegare al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, il testo integrale del regolamento, come integrato per effetto di quanto disposto nei punti precedenti, allegato B)
6. trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario incaricato per la riscossione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;
7. di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato saranno trasmessi al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58; 7).

redattore: BEATRICE LAI

IL SINDACO



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE

GIORGIO CORSINI

II SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE MACCIOTTA